



LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 09 12 1986 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24 12 1986 N. 52

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 " Norme per diminuire il fenomeno del randagismo ".

ARTICOLO 1

L' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e' sostituito dal seguente:

<< 1. Il cane iscritto all' anagrafe e' contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o su un padiglione auricolare recante la sigla della provincia ed un sigla alfanumerica formata da lettere alfabetiche e numeri. 2. Il tatuaggio e' eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali o dei veterinari collegati ad enti o associazioni o dei veterinari liberi professionisti all' uopo autorizzati dalle Unita' sanitarie locali. 3. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono trasmessi dalle singole Unita' sanitarie locali ai servizi che gestiscono i canili e l' accalappiamento cani nonche' alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta. >>

ARTICOLO 2

L' articolo 4 e' sostituito dal seguente:

<< 1. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo i servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali sentite le associazioni di volontariato di cui all' articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1981 n. 25 riguardante il riordino del servizio veterinario o su proposta delle stesse individuano interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi. 2. Gli interventi vengono effettuati dai veterinari delle Unita' sanitarie locali o dai presidi veterinari privati convenzionati con le Unita' sanitarie locali. 3. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore dalla presente legge la Giunta regionale determina il relativo schema di convenzione. >>

ARTICOLO 3

L' articolo 8 e' sostituito dal seguente:

<< 1. Il proprietario o detentore di cani deve procedere all' iscrizione di cui all' articolo 2 entro il 30 giugno 1987.

ARTICOLO 4

L' articolo 9 e' sostituito dal seguente:

<< 1. Salvo quanto previsto al secondo comma le spese concernenti l' applicazione della presente legge sono sostenute dalle Unita' sanitarie locali competenti per il territorio ed il relativo onere e' coperto dalla

quota del fondo sanitario regionale loro spettante. 2. Le spese per gli interventi eseguiti da veterinari liberi professionisti per il tatuaggio sono a carico dei richiedenti l' intervento. >>

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 9 dicembre 1986

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1986

___Num:0033

___Boll__Uff__Num:52

___Boll__Uff__Anno:1986